



CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI ROSMINIANI  
SIMPOSI ROSMINIANI

In collaborazione con



Conferenza Episcopale  
Italiana



Diciannovesimo Corso dei “Simposi Rosminiani”:

***Il '68: una rivoluzione  
dimenticata o da dimenticare?***

STRESA, COLLE ROSMINI, 21-24 AGOSTO 2018

## ***Il '68 e il Diritto: considerazioni storico-giuridiche***

Matteo Nacci

[La presente bozza di relazione deve ancora essere rivista e corretta dall'Autore per gli Atti. NDR]

### 1. Note introduttive



È un onore poter partecipare a questo XIX corso dei Simposi Rosminiani e ringrazio il Comitato Scientifico per l'invito a prendere parte a questa importante, e ormai consolidata, iniziativa scientifica culturalmente rilevante. Il presidente della sessione, Padre Umberto Muratore, introducendomi ha sottolineato che sono nato nel 1977. In effetti, a differenza della maggior parte dei presenti in questa meravigliosa sala conferenze, non ho vissuto in prima persona le vicende del '68 e le mie riflessioni, che spero possano servire da *humus* per il dibattito post-conferenza – che in questi giorni di Simposio ho potuto constatare essere brillante e fecondo –, si sono basate sull'analisi di autori che si sono occupati di tale periodo e sulle fonti e testimonianze da essi raccolte.

Al felice titolo della conferenza, assegnatomi dagli organizzatori del Simposio, vorrei dare un sottotitolo che serve, a mio avviso, a delineare meglio il cono di osservazione che ho intenzione di prendere in considerazione. Il sottotitolo è: “il giurista e la cultura giuridica”. Sulla base di questo sottotitolo strutturerò il presente studio in due parti. Una prima parte, in cui cercherò di mettere in evidenza alcuni avvenimenti, prima del '68 – anche se sappiamo essere il 1968 non solo un anno solare ma un periodo che arriva almeno fino al 1977 per poi iniziare tragicamente, dal 1978, i cosiddetti “anni di piombo”<sup>1</sup> –, che aiutano a comprendere quei fermenti sociali, incidenti

1. Per una panoramica sulla storia della giustizia penale e della politica nello scenario italiano fra diciannovesimo e ventesimo secolo si veda M. N. MILETTI (ed.), *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento. Atti del Convegno (Foggia, 5-6 maggio 2006)*, Giuffrè, Milano 2006; F. COLAO, *Processo penale e pubblica opinione dall'età liberale al regime fascista*, in L. Garlati (ed.),

dal punto di vista storico, politico, sociologico, ecclesiale e teologico, che hanno portato al momento storico che vorrei definire “Spannung 1968”. Una seconda parte, invece, in cui mi chiederò, in un interrogativo che formulo aperto per incentivare il dibattito – anche se vi offrirò la mia convinta risposta –, se e in che modo il ’68 abbia inciso sul Diritto.

## 2. Il “terreno fertile” del ’68

Nel delineare quegli avvenimenti storici che hanno influito sui “moti partecipativi” del disagio che la società italiana – e non solo<sup>2</sup> – ha vissuto negli anni Sessanta del Ventesimo secolo, vorrei partire da un accadimento che uno studioso, molto intelligentemente, non esita a definire la “preistoria” del ’68 italiano<sup>3</sup>. Faccio riferimento agli eventi genovesi dell’estate 1960, riconducibili all’appoggio politico del partito neofascista, che aveva convocato il congresso nazionale a Genova, al governo Tambroni<sup>4</sup>. Tale evento scatenò opposizioni fortissime delle sinistre toccando l’apice il 30 giugno, a Genova e in altre città, mediante manifestazioni di piazza che costrinsero il governo a dimettersi il 19 luglio successivo<sup>5</sup>. Questo episodio, caratterizzato soprattutto per la partecipazione degli studenti, determinò, a mio avviso, l’inizio di una lenta ma costante frattura fra la società e l’*establishment* politico-governativo che condurrà, poi, a ciò che ho già definito lo “Spannung 1968”.

Un altro evento storico – ce ne sono molti ma ho scelto di indicare quelli che mi sembrano più rilevanti in preparazione del 1968 inteso come “anno rivoluzionario” – è riconducibile ai fatti torinesi, i tristemente noti “fatti di Piazza Statuto”, intervenuti due anni dopo quelli di Genova. Fatti che secondo alcuni autori determinarono la nascita di una nuova figura sociale, l’*operaio-massa*, rappresentante collettivo dei disagi che la classe di lavoratori stava vivendo in quel momento storico<sup>6</sup>. Era stato organizzato, dalle sigle sindacali Fiom, Fim e Uil, uno sciopero con inizio il 7 luglio 1962; due giorni prima dell’inizio dello sciopero, però, Uil si accordò separatamente con la Fiat e ritirò l’adesione; gli operai, allora, in massa circondarono la sede della Uil in Piazza Statuto a Torino per protestare contro questa decisione<sup>7</sup>. Accadde un imponente “sommovimento” che causò più di mille feriti, un centinaio di persone arrestate e rinviate a giudizio per direttissima e il licenziamento, da parte della Fiat, degli ottantotto operai che avevano preso parte al movimento di protesta e che convintamente avevano manifestato il disagio che stavano vivendo<sup>8</sup>.

Un terzo evento, avvenuto nel 1963, richiama l’attenzione sulla “politica” che si inizia a rendere con-

---

*L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, Giuffrè, Milano 2010, pp. 241-270; C. STORTI, «Un mezzo artificiosissimo di governo per ottenere con inganno e con vie coperte ciò che apertamente non si potrebbe ordinare». *Le circolari dei ministri di giustizia sul processo penale tra unificazione e fascismo*, in F. Colao - L. Lacchè - C. Storti - C. Valsecchi (edd.), *Perpetue appendici e codicilli alle leggi italiane. Le circolari ministeriali, il potere regolamentare e la politica del diritto in Italia tra Otto e Novecento*, eum, Macerata 2011, pp. 577-627; F. COLAO, *Caratteri originari e tratti permanenti del processo penale dal codice «moderatamente liberale», al codice «fascista», al «primo codice della Repubblica»*, in F. COLAO - L. Lacchè - C. Storti (edd.), *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Giuffrè, Milano 2015, pp. 181-220; L. LACCHÈ (ed.), *Il diritto del duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, Donzelli, Roma 2015. Sui cosiddetti “anni di piombo” si veda M. LAZAR - M. A. MATARD-BONUCCI, *Il libro degli anni di piombo. Storia e memoria del terrorismo italiano*, trad. di C. Delorenzo e F. Peri, Rizzoli, Milano 2010; G. GALLI, *Piombo Rosso. La storia completa della lotta armata in Italia dal 1970 a oggi*, Baldini & Castoldi, Milano 2013; R. Speciale (ed.), *Gli anni di piombo. Il terrorismo tra Genova, Milano e Torino (1970-1980)*, De Ferrari, Genova 2014; V. SATTA, *I nemici della Repubblica. Storia degli anni di piombo*, Rizzoli, Milano 2016; M. DONDI, *L'eco del boato. Storia della strategia della tensione 1965-1974*, 2 ed., Laterza, Roma-Bari, 2016; G. Donato, *La violenza, la rivolta. Cronologia della lotta armata in Italia 1966-1988*, Irsml Friuli Venezia Giulia, Trieste 2018.

2. Le presenti riflessioni, per ragioni legate alla definizione del campo d’indagine, si limitano al panorama italiano del ’68 anche se, dalla Rivolta di Berkeley in poi, i movimenti rivoluzionari (intesi come moti sociali di partecipazione) si sono diffusi a macchia d’olio in tutto il mondo. Per una lettura “internazionale” del ’68 si rimanda, fra molti, allo studio di G. CRAINZ, *Il ’68 sequestrato. Cecoslovacchia, Polonia, Jugoslavia e dintorni*, Donzelli, Roma 2018; M. BOATO, *Il lungo ’68 in Italia e nel mondo. Cosa è stato, cosa resta*, Morcelliana, Brescia 2018, pp. 117-153.

3. M. BOATO, *Il lungo ’68 in Italia ...*, cit., p. 22.

4. *Ivi*, pp. 21-22 e la bibliografia indicata.

5. *Ibidem*.

6. M. BOATO, *Il lungo ’68 in Italia ...*, cit., pp. 22-24 e i riferimenti bibliografici ivi indicati.

7. *Ibidem*.

8. *Ibidem*.

to – o almeno è quello che io credo – della consistenza del disagio sociale e delle ricadute che di lì a poco, dal punto di vista della tenuta dell'ordine pubblico, comporterà tale disagio. Il nodo della questione ruota intorno alla contestazione dell'allora segretario generale del Partito comunista italiano, Palmiro Togliatti<sup>9</sup>, in occasione dell'invito a parlare alla Scuola Normale Superiore di Pisa<sup>10</sup>. Una contestazione che, per la prima volta in Italia, proveniva da simpatizzanti della sinistra e che portò lo stesso Togliatti, una volta rientrato nella sede del Partito a Roma, ad affermare una frase che potrebbe essere utilizzata come un efficacissimo “slogan pubblicitario” perfettamente rappresentativo di quel momento: «qui sta succedendo qualcosa alle nuove generazioni, e noi non abbiamo capito niente»<sup>11</sup>. La politica, almeno una certa parte, registrava che il disagio era in atto e che era senz'altro irreversibile. E, inoltre, che l'*humus* socio-culturale stava portando qualcosa di nuovo: positivo o negativo? Senz'altro non compete allo storico del diritto *giudicare* la storia; gli compete, però, il grave e al tempo stesso affascinante *munus* di analizzarne ogni minimo aspetto dal suo angolo di osservazione per offrire all'operatore pratico del diritto, e al giurista di diritto positivo, una lettura scevra tanto da pericolose ideologie quanto da inutili sentimentalismi.

E veniamo ad un quarto evento: aprile 1966; il “triste palcoscenico” è rappresentato dall'Università di Roma la Sapienza dove erano in atto le elezioni per gli organi rappresentativi dell'Università<sup>12</sup>. Fra i candidati c'era un giovane diciannovenne, Paolo Rossi, scout dell'AGESCI aderente all'UGI in quanto socialista, che si candidava per “rappresentare” una parte di studenti che legittimamente non si riconoscevano con altri candidati simpatizzanti di altre correnti politiche<sup>13</sup>. Ci furono, però, violente provocazioni da parte di alcuni studenti dell'estrema destra che picchiarono ferocemente il giovane Paolo Rossi che entrò in coma e morì in ospedale il 27 aprile<sup>14</sup>. La mancata possibilità di declinare nel più alto significato democratico il verbo *rappresentare*, oltre alla morte ingiusta di un giovane studente che chiedeva solo di poter “rappresentare” il suo pensiero condiviso da altri, determinò manifestazioni di protesta in molte città e occupazioni di facoltà universitarie: stava prendendo forma, una forma cospicua, un pericoloso scollamento fra la società e la politica; uno scollamento senz'altro prodromico al già citato “Spannung 1968”.

Nello stesso anno, spostandoci da Roma a Milano, sempre in ambito studentesco ma non universitario, si rileva per la nostra ricostruzione storica il susseguirsi di eventi accaduti all'interno del Liceo classico Parini; una vicenda che «assume rapidamente risvolti grotteschi sul piano giudiziario e che suscita una vasta eco sul piano nazionale, non solo a livello giornalistico, ma anche in ambito politico e parlamentare»<sup>15</sup>. Il 14 febbraio 1966 *La Zanzara*, pubblicazione gestita dagli studenti del noto liceo milanese, diede alle stampe un'inchiesta intitolata *Che cosa pensano le ragazze d'oggi*<sup>16</sup>. Le reazioni furono assai diversificate: il gruppo cattolico *Gioventù studentesca* reagì sdegnato per l'offesa recata alla pubblica morale; alcuni genitori portarono avanti una denuncia penale; il *Corriere Lombardo*, invece, pubblicò un contro-articolo dove definiva addirittura pazzesche le risposte fornite dalle ragazze intervistate<sup>17</sup>.

Anche la politica si divise in due blocchi contrapposti: da una parte Democrazia cristiana e Movimento sociale italiano assunsero una posizione colpevolista, dall'altra i partiti di sinistra presero una posi-

9. Per comprendere la figura del politico ligure si veda, fra molti, E. RAGIONIERI, *Palmiro Togliatti*, Editori Riuniti, Roma 1966; P. TOGLIATTI, *Opere*, Editori Riuniti, Roma 1967-1984, a cura di E. Ragionieri - F. Andreucci - P. Spriano - L. Gruppi; G. BOCCA, *Palmiro Togliatti*, 2 voll., Laterza, Roma-Bari 1977; AA. VV., *Il pensiero e l'opera di Palmiro Togliatti*, Salemi, Roma 1984; R. GUALTIERI - C. SPAGNOLO - E. TAVIANI, *Togliatti nel suo tempo*, Carocci, Roma 2007; A. HÖBEL - S. TINÈ, *Palmiro Togliatti e il comunismo del Novecento*, Carocci, Roma 2016; G. FIOCCO, *Togliatti, il realismo della politica. Una biografia*, Carocci, Roma 2018.

10. M. BOATO, *Il lungo '68 in Italia ...*, cit., pp. 24-28.

11. *Ibidem*.

12. M. BOATO, *Il lungo '68 in Italia ...*, cit., pp. 28-31.

13. *Ibidem*.

14. *Ibidem*. Boato, nella ricostruzione dell'omicidio di Paolo Rossi del 27 aprile 1966, richiama un'altra vicenda tragica che accadde tre anni dopo, sempre a Roma, «il 27 febbraio 1969, in occasione della visita del presidente americano Richard Nixon, quando un gruppo di neo-fascisti assaltò la facoltà di Magistero e lo studente “fuori sede” Domenico Congedo, iscritto a quella facoltà, cadde rovinosamente e morì. Scrisse l'*Unità* del giorno dopo, 28 febbraio 1969: Hanno raccolto [Domenico Congedo] morente soltanto dopo mezz'ora i celerini, gli stessi che fino a qualche attimo prima si erano scagliati selvaggiamente contro i suoi compagni, che manifestavano per l'arrivo di Nixon, gli stessi poliziotti che non hanno mosso un dito per sventare l'aggressione dei teppisti, gli stessi celerini che ieri, come tre anni fa per Paolo Rossi, hanno permesso che un altro giovane restasse vittima della cieca violenza fascista» (*Ibidem*, e gli approfondimenti bibliografici indicati).

15. M. BOATO, *Il lungo '68 in Italia ...*, cit., p. 31.

16. Cfr. F. COLAO, *Giustizia e politica. Il processo penale nell'Italia repubblicana*, Giuffrè, Milano 2013, pp. 147-149, e la bibliografia ivi segnalata.

17. M. BOATO, *Il lungo '68 in Italia ...*, cit., p. 32.

zione di difesa<sup>18</sup>. Il dato maggiormente grottesco, segno però di una certa incomprendimento degli organi giudiziari – come del potere politico – rispetto al disagio di quel momento storico, concerne l’ordine dato ai tre giovani imputati, da parte del magistrato incaricato, di spogliarsi davanti ai poliziotti per vedere se in loro, a norma di una Circolare del 1933 sul processo minorile, fossero presenti tare fisiche o psicologiche<sup>19</sup>. Ma, indipendentemente dal fatto in sé (l’assurdità della richiesta del magistrato), e indipendentemente dalla sentenza del 2 aprile 1966 che scagionò gli imputati per non sussistenza del reato – decadendo in tal modo l’accusa di stampa oscena e corruzione di minori –, il punto fondamentale è che una parte di società, anche mediante le celebri difese offerte ai tre imputati da avvocati del calibro di Giacomo Delitala<sup>20</sup>, Gian Domenico Pisapia<sup>21</sup>, Alberto Dall’Ora<sup>22</sup>, si ribellò a questo processo, sintomo di un’incomprensione verso i giovani e del pericoloso “scollamento” di cui accennavo poco fa.

Ancora un altro evento – simile al terremoto della Valle del Belice occorso nel gennaio 1968 e ricordato in apertura di questo Simposio dal Generale dei Padri Rosminiani<sup>23</sup> – merita un accenno; evento che smuove le mie commozioni più profonde poiché accaduto nella mia Firenze: la devastante alluvione del 4 novembre 1966. A seguito dell’evento tragico, come ho potuto rilevare anche dalla testimonianza di mia madre, moltissimi giovani accorsero da ogni parte del mondo per aiutare; una gioventù né scettica né qualunquista – come aveva erroneamente etichettato qualche sociologo dell’epoca<sup>24</sup> – ma «spinta da un forte desiderio di solidarietà e da una motivazione di volontariato totalmente disinteressato»<sup>25</sup>. Una gioventù, quindi, che non faceva una rivoluzione “tanto per fare”, che non si mobilitava “tanto per mobilitarsi” e che non occupava “tanto per occupare” o perché non voleva studiare; si stava formando, invece, una “coscienza collettiva” nella società italiana degli anni Sessanta.

Un altro importante momento prodromico ai moti del ’68, emerso più volte nel corso del Simposio per cui mi limiterò solo ad accennarlo, riguarda sia la polemica di don Lorenzo Milani in difesa dell’obiezione di coscienza al servizio militare, sia la pubblicazione, da parte della Scuola di Barbiana, della celeberrima *Lettera ad una professoressa*<sup>26</sup>. Questi due momenti sono intimamente legati insieme e prendono le mosse dalla polemica che don Milani visse in prima persona, dal 1965 in poi, per aver difeso l’obiezione di coscienza al servizio militare mettendosi, di fatto, in posizione opposta ai cappellani militari della Toscana che la consideravano un atteggiamento vile, di insulto alla patria e contrario al principio della carità<sup>27</sup>. Don Milani, in una lettera altamente risuonante nella coscienza collettiva – come i fatti storici hanno evidenziato –, replicando ai cappellani militari affermò che era necessario che ai giovani fosse detto che erano tutti sovrani, che l’obbedienza non era più una virtù ma la più subdola delle tentazioni e che non potevano utilizzarla per farsi scudo né davanti a Dio né davanti agli uomini. Dal punto di vista strettamente giudiziario, don Milani fu denunciato per apologia di reato, assolto in primo grado il 15 febbraio 1966, ma morì il 26 giugno 1967 prima del processo d’appello<sup>28</sup>. Ma, al di là di questi tristi eventi giudiziari, il dato interessantissimo sta nella «funzione motivazionale» delle parole di don Milani nei movimenti giovanili e studenteschi degli anni Sessanta<sup>29</sup>. Personalmente, avevo già avuto modo di apprezza-

---

18. *Ibidem*.

19. F. COLAO, *Giustizia e politica ...*, cit., p. 148.

20. G. MARINUCCI, *Delitala Giacomo*, in I. BIROCCCHI - E. CORTESE - A. MATTONE - M. N. MILETTI (ed.), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, I, Il Mulino, Bologna 2013, pp. 748-749.

21. E. AMODIO, *Pisapia Gian Domenico*, in: *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., II, pp. 1602-1603.

22. L. LUPÁRIA, *Dall’Ora Alberto*, in: *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., I, p. 658.

23. V. NARDIN, *Risorgere: insieme si può. L’intervento pubblico per la ricostruzione della Valle del Belice e la partecipazione popolare*, Edizioni Rosminiane, Stresa 2018.

24. M. BOATO, *Il lungo ’68 in Italia ...*, cit., pp. 61-70.

25. *Ivi*, p. 37. Rispetto all’alluvione di Firenze e alla partecipazione dei giovani per ripristinare la città disastata e recuperare le inestimabili opere d’arte, Marco Boato riporta nel suo studio una parte dell’articolo del giornalista del *Corriere della Sera*, Giovanni Grazzini, intitolato *Si calano nel buio della melma* (10 novembre 1966), che conia un’espressione rimasta indelebile e tutt’oggi riferibile allo sforzo di coloro che si mobilitarono per aiutare la città «violata» dalla forza della natura: «angeli del fango» (cfr. M. BOATO, *Il lungo ’68 in Italia ...*, cit., p. 38, nonché il riferimento a E. D’ANGELIS, *Angeli del fango. La “meglio gioventù” nella Firenze dell’alluvione*, Giunti, Firenze 2006).

26. SCUOLA DI BARBIANA, *Lettera a una professoressa*, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1967. Per il presente studio ho consultato l’edizione del 1996. Per una lettura delle opere di Don Milani si rinvia a DON MILANI, *Tutte le opere*, 2 voll., a cura di F. Ruoizzi, A. Canfora, V. Oldano, Mondadori, Milano 2017.

27. M. BOATO, *Il lungo ’68 in Italia ...*, cit., pp. 40-41.

28. *Ibidem*.

29. Pensiamo, ad esempio, che «il gruppo pisano de “Il Potere Operaio” [...], ha pubblicato nel 1968 un volumetto sull’esperienza dell’oc-

re la *Lettera a una professoressa* di don Milani ma nel preparare queste riflessioni l'ho riletta e ho assegnato un significato relevantissimo, come immagino avranno fatto i giovani degli anni Sessanta, ad una frase in particolare: «il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è l'avarizia»<sup>30</sup>. Frase, purtroppo, tragicamente attuale se si pensa che è molto difficile – almeno per me – comprendere se l'ago della bilancia penda più sulla politica o sull'avarizia o, se, quella di oggi, non sia una nefasta “politica dell'avarizia”.

### 3. Incidenza del '68 sul Diritto?

Quelli appena indicati sono solo alcuni degli accadimenti storici prodromici allo “Spannung 1968”<sup>31</sup>. Una volta delineati tali eventi, si tratta di entrare nella seconda parte dello studio ed analizzare i riflessi del '68 sul Diritto. Anzi, prendiamo le mosse da un interrogativo: il '68 incide sul Diritto? Prima di rispondere bisogna prendere in considerazione che il 1968 come anno, o i movimenti del '68 compresi in un breve arco temporale che si estende dal 1968 al 1977, nella Storia del Diritto costituiscono solo un “momento” di un tempo più lungo: il Novecento. Tutto il Ventesimo secolo è, per noi storici del diritto, il tempo della postmodernità o l'epoca postmoderna<sup>32</sup>. Ma il '68, dal punto di vista meramente temporale, viene molto dopo la postmodernità che nasce, a parte le germinazioni di fine Ottocento<sup>33</sup>, con l'inizio del Novecento e, più precisamente, grazie alle acutissime riflessioni di un giuspubblicista palermitano: Santi Romano<sup>34</sup>. Egli, invitato dall'allora Regia Università di Pisa a tenere la prolusione inaugurale dell'anno accademico 1909-1910, non esita ad assegnargli un titolo tanto semplice dal punto di vista formale, quanto dirompente dal punto di vista sostanziale: *Lo Stato moderno e la sua crisi*<sup>35</sup>. Una prolusione che spezza gli argini del porto calmo e tranquillo creato artificialmente dalla modernità giuridica: un periodo caratterizzato dalla presenza ingombrante del macro-soggetto Stato, fagocitante ogni forma di associazione e corporazione, e del suo mezzo più incisivo di controllo del sociale, la legge, *longa manus* del suo progetto totalizzante e unificante. Santi Romano, rispetto alla maggior parte della scienza giuridica, inizia ad erodere questo impianto monolitico della modernità affermando chiarissimamente che lo Stato moderno, tanto idolatrato e al tempo stesso idealizzato nell'esperienza giuridica post-medievale, è in profonda crisi; una crisi che verrà sottolineata qualche anno più tardi, nel 1917, nel saggio intitolato *L'Ordinamento giuridico*<sup>36</sup>, dove tangibili sono i segni, offerti da un brillante esponente della scienza giuridica italiana, della

---

cupazione dell'Università di Pisa, nel quale è [...] raccontato l'approdo all'utilizzo della *Lettera a una professoressa* nell'ambito di quel Movimento studentesco» (M. BOATO, *Il lungo '68 in Italia ...*, cit., pp. 41-42 ed ivi riferimenti bibliografici).

30. SCUOLA DI BARBIANA, *Lettera a una professoressa*, edizione 1996, p. 14.

31. Altri eventi storici determinanti per il formarsi della coscienza collettiva e per la stagione “calda” dei moti partecipativi della fine degli anni Sessanta sono, ad esempio, il processo di Aldo Braibanti, svoltosi a Roma fra il 1964 e il 1968; la reazione di Aldo Moro, Presidente del Consiglio, e di Luigi Gui, Ministro della Pubblica Istruzione, di fronte al '68; i sommovimenti sociali, e gli scontri, dopo la caduta del Governo Moro a seguito delle elezioni del 19-20 maggio 1968, fra i quali merita ricordare l'uccisione dei due braccianti agricoli ad Avola il 2 dicembre 1968; la protesta al Teatro alla Scala di Milano il 7 dicembre 1968; la protesta alla Bussola di Viareggio il 31 dicembre 1968; l'uccisione di due giovani a Battipaglia il 9 aprile 1969 in occasione di uno sciopero per la chiusura di molte fabbriche in quella zona (cfr. M. BOATO, *Il lungo '68 in Italia ...*, cit., pp. 33-36; pp. 49-59).

32. Si vedano, sul punto, le acutissime osservazioni di P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, Laterza, Roma-Bari 2011<sup>7</sup>, pp. 219-223; ID., *Novecento giuridico: un secolo postmoderno*, Edizioni Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli 2011; ID., *Introduzione al Novecento giuridico*, Laterza, Roma-Bari 2012, pp. 3-19; ID., *Percorsi nel giuridico postmoderno*, Editoriale Scientifica, Napoli 2017.

33. Già negli ultimi decenni s'intravedono le cosiddette *germinazioni postmoderne*, che causano breccie invasive nella costruzione monolitica della modernità giuridica (rivoluzione industriale, formazioni sociali, articolazione corporativistica della società). Cfr. P. GROSSI, *Introduzione al Novecento giuridico*, cit., pp. 7-10.

34. Cfr. P. GROSSI, *Santi Romano: un messaggio da ripensare nella odierna crisi delle fonti*, in ID., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Giuffrè, Milano 2008, pp. 669-688; A. ROMANO (ed.), *L'“ultimo” Santi Romano*, Giuffrè, Milano 2013; A. SANDULLI, *Romano Santi*, in: *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., II, pp. 1728-1731; P. GROSSI - A. ROMANO, *Ricordando Santi Romano in occasione dell'inaugurazione dei corsi dell'a. a. 2010-2011 nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa*, a cura di E. Ripepe, Pisa University Press, Pisa 2013, pp. 19-38.

35. S. ROMANO, *Lo Stato moderno e la sua crisi*, Discorso inaugurale dell'anno accademico 1909-1910 nella Regia Università di Pisa, ora in ID., *Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale*, Milano 1969, pp. 5-26. Su Santi Romano e la prolusione pisana del 1909 si rinvia a P. Grossi, «Lo Stato moderno e la sua crisi» (a cento anni dalla prolusione pisana di Santi Romano), in P. GROSSI, *Introduzione al Novecento giuridico*, cit., pp. 41-65.

36. S. ROMANO, *L'Ordinamento giuridico*, ristampa della II edizione, Sansoni, Firenze 1962. Si vedano, inoltre, le acute pagine di P. GROSSI, *Il giovane Santi Romano. Un itinerario verso L'ordinamento giuridico*, in “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, 94, 4 (2017), pp. 501-512.

crisi della modernità.

Nel passaggio dalla modernità alla postmodernità assistiamo, come sostiene Santi Romano, ad una crisi dello Stato; essa porta con sé, conseguentemente, una crisi dell'assetto delle fonti e della fonte dominante, la legge. In questa crisi inizia a soffiare un vento nuovo che prende il nome di *Freirechtsbewegung* e che in Italia si diffonderà con la denominazione di *modernismo giuridico*. Il principio fondamentale del modernismo giuridico è che la legge non è più rigida (come voleva la modernità) ma aperta al divenire; può variare i suoi contenuti, cioè, in relazione al variare degli eventi. Con questa operazione il giurista – portatore di una peculiare *cultura giuridica* – è chiamato a compiere un *processo di relativizzazione* sul testo normativo, nel senso che relativizza il testo normativo così come uscito dalla mente del legislatore, potendo i contenuti dello stesso cambiare in ragione del divenire storico-sociale. In ogni caso, questo nuovo modo di concepire la legge e la sua interpretazione sarà considerato positivo da una parte della scienza giuridica, negativo da un'altra.

Non entrando volutamente nelle personali considerazioni sul modernismo giuridico, già delineate in un precedente studio<sup>37</sup>, mi sembra invece opportuno rilevare l'aspetto del *diritto libero* considerato negativo dalla maggior parte dell'élite intellettuale per comprenderne ancor meglio le ragioni più intime. I detrattori del modernismo giuridico consideravano impensabile negare alla volontà inserita dal legislatore nel testo normativo il carattere di un comando imperituro e inattaccabile dai contesti in cui si sarebbe trovata ad operare la norma stessa. I giusliberisti, al contrario, tendevano a relativizzare la legge in rapporto ai fatti futuri, affermando che la legge non è un comando assoluto e affidando all'interprete (soprattutto al giudice), un ruolo determinante quale mediatore fra la legge che invecchia precocemente e le novità del divenire sociale<sup>38</sup>.

Pur essendo sostanzialmente due le macro-reazioni riservate al *diritto libero*, la scienza giuridica italiana all'inizio del Novecento è investita da questa “ventata d'aria fresca” e reagisce in modo differente a seconda delle diverse aree disciplinari: c'è chi avrà atteggiamenti quasi contraddittori (civilisti e processualisti); chi sarà impassibile nei riguardi del “nuovo” che avanza (giuspubblicisti e penalisti) e chi, invece, come un attento osservatore scruta il mondo giuridico in continuo divenire e ne registra i cambiamenti (Santi Romano)<sup>39</sup>.

La sensazione è che la scienza giuridica italiana del primo Novecento guarda al futuro, o meglio, non è impassibile di fronte ai mutamenti in corso, ma rimane ancora “imbrigliata” negli schemi del rigido statalismo e del culto della legge (binomio Stato-Legge). Questo atteggiamento complesso e antinomico si ha nel messaggio di alcuni civilisti (Chironi, Coviello, Ferrara, Messina<sup>40</sup>). Nella scienza giuspubblicistica ci sono coloro che si allineano, o, meglio, non si staccano dalle categorie concettuali tipiche della modernità Stato-Legge e, di conseguenza, mostrano un atteggiamento statalista e legolatrato (Oreste Ranalletti e Ugo Forti<sup>41</sup>, sensibili al culto dello Stato come unico titolare di poteri per controllare il sociale mediante lo strumento legge) e chi invece, come Santi Romano, avrà un atteggiamento opposto e di “rottura” con la dogmatica giuridica moderna<sup>42</sup>. Nella scienza penalistica è forte l'esigenza di legare il diritto penale allo Stato, un sistema di norme positive che nascono ed operano necessariamente nello Stato (Manzini, Rocco<sup>43</sup>); mentre nella processualistica il ruolo preponderante della legge (tipico della modernità) si ri-

37. Cfr. M. NACCI, *Francesco Degni e l'interpretazione storico-evolutiva della legge*, in “Rivista di Storia del Diritto Italiano”, LXXXVI (2013), pp. 39-55, in part. pp. 42-49.

38. Sul “ruolo inventivo” del giudice si vedano le recenti riflessioni di P. GROSSI, *L'invenzione del diritto*, Laterza, Bari-Roma 2017, pp. 72-89; 106-129.

39. Sul punto, P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Giuffrè, Milano 2000, pp. 71-117.

40. G. P. CHIRONI - L. ABELLO, *Trattato di diritto civile italiano*, F.lli Bocca, Torino 1904. Cfr. G. CAZZETTA, *Chironi Gian Pietro*, in: *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., I, pp. 529-531. Sul civilista dai natali torinesi si veda, O. CAGNASSO, *Abello Luigi*, in: *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., I, pp. 529-531. N. COVIELLO, *Manuale di diritto civile italiano*, Società Editrice Libreria, Milano 1910. Cfr. G. CHIODI, *Coviello Nicola*, in: *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., I, pp. 605-607. F. FERRARA, *Della simulazione dei negozi giuridici*, Tip. Donzuso, Acireale 1900; ID., *Teoria delle persone giuridiche*, UTET, Torino 1915. Cfr. G. CHIODI, *Ferrara Francesco sr.*, in: *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., I, pp. 839-842. G. MESSINA, *Scritti giuridici*, 5 voll., Giuffrè, Milano 1948. Cfr. L. NOGLER, *Messina Giuseppe*, in: *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., II, pp. 1334-1336.

41. O. RANELLETTI, *Scritti giuridici scelti*, 5 voll., a cura di E. Ferrari - B. Sordi, Jovene, Napoli 1992. Cfr. B. SORDI, *Ranalletti Oreste*, in: *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., II, pp. 1652-1654. U. FORTI, *Studi di diritto pubblico*, 2 voll., Foro Italiano, Roma 1937. Cfr. G. FOCARDI, *Forti Ugo*, in: *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., I, pp. 891-892.

42. Cfr. S. ROMANO, *Lo Stato moderno e la sua crisi*, cit.; ID., *L'Ordinamento giuridico*, cit.

43. V. MANZINI, *La crisi presente del diritto penale*, Discorso inaugurale pronunciato per l'apertura dell'anno accademico 1899-1900

scontra nelle riflessioni dell'allievo di Scialoja (a sua volta fautore del culto positivo dello Stato e della legge), Giuseppe Chiovenda<sup>44</sup>, il quale afferma che il processo ha per scopo l'attuazione della legge ma al tempo stesso – ecco l'atteggiamento antinomico e contraddittorio tipico di buona parte della scienza giuridica italiana di questo periodo – dà spazio alla libertà costruttiva del giurista<sup>45</sup>.

Il Diritto, come abbiamo potuto brevemente indicare nelle osservazioni precedenti, attraverso una scienza giuridica stimolata dalla penna pungente di Santi Romano vive un suo recupero genetico a partire dagli inizi del Novecento. Quel Diritto che nell'epoca precedente, la cosiddetta modernità giuridica, era stato assorbito dal detentore del potere politico per *controllare* la società e che aveva provocato la trasformazione del giurista da interprete – sua cifra genetica nell'esperienza giuridica medievale<sup>46</sup> – a mero esegeta, *bouche de la loi*, applicatore di una volontà “perfetta” espressa dal legislatore attraverso la promulgazione di una legge altrettanto *perfetta*<sup>47</sup>.

Questo verifica lo storico del diritto; ed è una verifica che si può fare a ragion veduta perché interviene, in tutto il Novecento, un recupero per il Diritto schiacciato dalla modernità giuridica che aveva costretto il giurista ad un “non ruolo”<sup>48</sup>. E, allora, che cosa si riscopre nel Ventesimo secolo? E, conseguentemente, dove collochiamo il '68? Si riscopre la complessità giuridica; si riscopre il pluralismo giuridico; emergono le salvanti e salvifiche esperienze dei costituzionalismi europei – da quello weimariano della seconda decade del Novecento a quello italiano portatore della meravigliosa Carta costituzionale repubblicana del 1948<sup>49</sup> – che rappresentano, senz'ombra di dubbio, le *valvole respiratorie* della società.

---

nell'Università di Ferrara, Taddei, Ferrara 1900. Su Vincenzo Manzini si veda, M. N. MILETTI, *La scienza nel codice. Il diritto processuale penale nell'Italia fascista*, in L. GARLATI (ed.), *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, pp. 57-107, in part. pp. 63-79 ed ivi ampia bibliografia indicata; A. BERARDI, *Manzini Vincenzo*, in: *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., II, pp. 1263-1265. A. ROCCO, *Il problema e il metodo della scienza del diritto penale*, estratto da *Rivista di Diritto e Procedura Penale*, 1 (1910), pp. 497-521. L. GARLATI - M. N. MILETTI, *Rocco Arturo*, in: *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., II, pp. 1704-1708. Su Alfredo Rocco, invece, si rimanda alle pagine di F. COLAO - G. NEPPI MODONA - M. PELISSERO, *Alfredo Rocco e il codice penale fascista*, in *Democrazia e Diritto*, 1-2 (2011), pp. 175-186; P. COSTA, *Rocco Alfredo*, in: *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., II, pp. 1701-1704.

44. G. CHIOVENDA, *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930)*, 2 voll., Foro Italiano, Roma 1930-1931. Cfr. M. TARUFFO, *Chiovenda Giuseppe*, in: *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., I, pp. 526-529.
45. Sul fermento della scienza giuridica italiana di fronte ai mutamenti novecenteschi si veda, P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico, 1860-1950*, pp. 71-93 ed ivi ampia bibliografia in merito ai protagonisti dell'élite intellettuale.
46. Cfr. P. GROSSI, *L'Ordinamento giuridico medievale*, Laterza, Roma-Bari 2011<sup>6</sup>, pp. 144-175.
47. Cfr. P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, cit., pp. 149-154. Tutti questi fermenti, dopo la Costituzione repubblicana e la lentezza della sua attuazione, esplodono nei contrasti all'interno della magistratura che hanno la manifestazione più forte nel Congresso di Gardone del 1965. Sul punto, si veda P. CALAMANDREI, *La Costituzione e le leggi per attuarla*, in A. BATTAGLIA - P. CALAMANDREI - E. CORBINO - D. DE ROSA - E. LUSSU - M. SANSONE - L. VALIANI, *Dieci anni dopo. 1945-1955. Saggi sulla vita democratica italiana*, Laterza, Bari 1955, pp. 209-316; V. ZAGREBELSKY, *La magistratura ordinaria dalla Costituzione a oggi*, in R. ROMANO - C. VIVANTI (ed.), *Storia d'Italia, Annali 14, Legge Diritto Giustizia*, a cura di L. Violante in collaborazione con L. Minervini, Einaudi, Torino 1998, pp. 713-790, in part. pp. 726-729 e pp. 767-772; E. BRUTI LIBERATI, *L'Associazione dei magistrati italiani*, in E. BRUTI LIBERATI - L. PALAMARA (edd.), *Cento anni di Associazione magistrati*, IPSOA, Assago (Milano) 2009, pp. 3-26, in part. pp. 14-17; G. MAMMONE, *1945-1969. Magistrati, Associazione e correnti nelle pagine de La Magistratura*, in E. BRUTI LIBERATI - L. PALAMARA (edd.), *Cento anni di Associazione magistrati*, pp. 27-53, in part. pp. 43-48; A. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, Il Mulino, Bologna 2012, pp. 287-319; F. COLAO, *Giustizia e politica. Il processo penale nell'Italia repubblicana*, cit., p. 118; C. STORTI, *Il segreto di Stato tra «flessibilità» e «invecchiamento» della Costituzione negli anni '60 e '70 del secolo scorso*, in G. BRUNELLI - G. CAZZETTA (edd.), *Dalla Costituzione «inattuata» alla Costituzione «inattuale»? Potere costituente e riforme costituzionali nell'Italia repubblicana. Materiali dall'incontro di studio (Ferrara, 24-25 gennaio 2013)*, Giuffrè, Milano 2013, pp. 279-295, in part. p. 284; C. STORTI, *Il segreto di Stato tra giustizia e politica nella prima repubblica*, in F. COLAO - L. LACCHÈ - C. STORTI (edd.), *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, cit., pp. 221-248, in part. pp. 231-237; C. STORTI (ed.), *Le legalità e le crisi della legalità*, Giappichelli, Torino 2016, pp. XXV-XXVII; M. FIORAVANTI, *Il legislatore e i giudici di fronte alla Costituzione*, in *Quaderni costituzionali*, 36, 1 (2016), pp. 7-20; C. STORTI, *Legality vs Constitutional Principles: the Italian Experience after the Second World War*, in *Kuwait International Law School Journal*, Special Supplement, 2, 1 (2017), pp. 171-202.
48. Cfr. P. GROSSI, *Ritorno al diritto*, Laterza, Roma-Bari 2015.
49. Cfr. P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, cit., pp. 232-238; pp. 252-253. Sulla Costituzione italiana si veda, inoltre, M. FIORAVANTI - S. GUERRIERI, *La Costituzione italiana*, Carocci, Roma 1999; M. Fioravanti, *Costituzione e popolo sovrano. La Costituzione italiana nella storia del costituzionalismo moderno*, Il Mulino, Bologna 2004; M. FIORAVANTI (ed.), *Il valore della Costituzione. L'esperienza della democrazia repubblicana*, Laterza, Roma-Bari 2009; F. Bambi (ed.), *Un secolo per la Costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano*, *Atti del Convegno (Firenze, 11 novembre 2011)*, Accademia della Crusca, Firenze 2012; P. GROSSI, *La Costituzione italiana come espressione di un tempo giuridico postmoderno*, in *Historia constitucional*, 15 (2014), pp. 1-22; P. GROSSI, *L'invenzione della Costituzione: l'esperienza italiana*, in *Diritto pubblico*, 3 (2016), pp. 811-820; P. GROSSI, *L'invenzione del diritto*, pp. 3-59; M. FIORAVANTI, *Art. 2. Costituzione italiana*, Carocci, Roma 2017; P. GROSSI, *La Costituzione ita-*

Il Novecento è un tempo fertilissimo: è foriero dei su accennati movimenti costituzionali e, inoltre, di un disagio vissuto dal giurista (giudice, avvocato, magistrato, teorico del diritto) che si manifesta nel pericoloso *distacco* tra diritto legale ed esperienza. Il diritto legale, rappresentato dai detentori del potere politico che legiferano nei loro *palazzi del potere*, si allontana dall'esperienza vissuta dalla società e questo distacco forte fra diritto legale ed esperienza determina un moto d'animo nella coscienza collettiva che si esplicita in un diffuso sentimento di sfiducia verso le istituzioni pubbliche. Badate bene, non verso il Diritto; poiché il Diritto, seguendo l'adagio ciceroniano *ubi societas ibi ius*, è la cifra intima di una società. E allora il *distacco* non è verso il Diritto ma verso un *certo* modello di Stato, un *certo* modello di gerarchia delle fonti e un *certo* modello di leggi.

Qual è stata, allora, la reazione dei giuristi? È stata una reazione che da storici del diritto registriamo chiarissimamente con le prolusioni romane – senza contare le suaccennate “germinazioni” di fine Ottocento – e, in ogni caso, ben prima del 1968. Essa è consistita nella rivalutazione del momento interpretativo del Diritto: il Diritto deve essere interpretato e all'interpretazione deve essere assegnato, o meglio riassegnato, il suo fisiologico ruolo inventivo<sup>50</sup>. Con una doverosa precisazione. L'interpretazione «non è mai legata alla sola volontà dell'interprete, anche se fosse costui il titolare di un potere supremo. Interpretare è sempre un fare i conti con qualcosa che esorbita la soggettività solitaria e si colloca in rapporto con una realtà esterna al soggetto interprete; è, infatti, sempre ricerca e reperimento – *invenzione* – magari sorretta da forti intuizioni e può spesso concretarsi anche in sviluppo e costruzione [...]. Dottrina, giurisprudenza pratica, notai avvocati sono tutti chiamati a essere protagonisti di questa *invenzione*»<sup>51</sup>.

È proprio in questa *cultura giuridica* novecentesca, segnata dal *recupero per il Diritto*, che noi collochiamo il 1968. Ma, allora, poniamoci l'interrogativo centrale della seconda parte delle mie riflessioni: il '68 incide sul Diritto? la risposta non può che essere negativa. Il '68 non può minimamente incidere sul Diritto se per Diritto si intende la cifra autentica e intima della società perché il movimento di *recupero per il Diritto* avviene almeno quasi sessanta anni prima del 1968. Se, allora, il '68 non incide sul Diritto, ha una qualche incidenza nell'universo giuridico? In questo caso la risposta non può che essere positiva: il '68 incide, profondamente, sulla legge.

Una legge che non rispondeva più ai *segni dei tempi* – pensiamo alle suaccennate partecipazioni di studenti e di operai estrinsecatisi tanto nelle manifestazioni di piazza quanto nelle occupazioni delle sedi universitarie – e che non teneva conto delle mutate esigenze sociali rispetto alle quali gruppi studenteschi e di operai chiedevano riconoscimento e tutela. Si reclamavano leggi diverse perché il potere politico contingente non era riuscito a capire i movimenti sociali, culturali e sociologici in atto. È assolutamente determinante, questo aspetto, dal mio punto di vista: il '68 non incide sul Diritto ma sulla legge. Forniamo, allora, qualche esempio di incidenza dei “moti di contestazione-partecipazione” del '68 sulla legge, indipendentemente dalla valutazione etico-religiosa degli stessi provvedimenti normativi emanati in quel periodo: pensiamo, nello stesso 1968, alle sentenze della Corte Costituzionale che dichiararono l'illegittimità delle norme sull'adulterio femminile; nel 1970, all'introduzione dello statuto dei diritti dei lavoratori, alla legge Fortuna-Baslini sul divorzio, alla legge istitutiva dei referendum; nel 1972, alla legge per il diritto di voto dei diciottenni, alla legittimità all'obiezione di coscienza rispetto al servizio militare e alla nascita del servizio civile; nel 1975, alla riforma del diritto di famiglia, alla legge istitutiva dei consultori familiari; nel 1978, alla legge Basaglia per la chiusura degli ospedali psichiatrici, alla nascita del servizio sanitario nazionale<sup>52</sup>.

I risultati di questo disagio verso un *certo* modello di legge e un *certo* modello di Stato sono, in tutto o in parte, da sconfessare? Il dato di fatto è che le leggi summenzionate – rispetto alle quali il '68 ha profondamente inciso visto che prima di allora, come sottolinea Ronchey, il potere legislativo «legiferava [...] senza oggetto certo e conoscibile»<sup>53</sup> –, almeno per quello che ho potuto verificare non avendo vissuto in prima persona il '68, rappresentano senz'ombra di dubbio una delle conseguenze tangibili dei movimenti rivoluzionari della fine degli anni Sessanta; i risultati di un collettivo “ascoltateci” e non di un vi-

---

liana quale espressione di una società plurale, in *Nuova Antologia*, CLI, 1 (2017), pp. 5-10.

50. Sul punto di veda P. GROSSI, *Dalle «clausole» ai «principi»: a proposito dell'interpretazione come invenzione*, in “Giustizia civile”, 1 (2017), pp. 5-15; P. GROSSI, *Della interpretazione come invenzione (la riscoperta postmoderna del ruolo inventivo della interpretazione)*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 47 (2018), pp. 9-19.

51. P. GROSSI, *Della interpretazione come invenzione (la riscoperta post-moderna del ruolo inventivo della interpretazione)*, cit., p. 19.

52. Cfr. M. BOATO, *Il lungo '68 in Italia e nel mondo. Cosa è stato, cosa resta*, cit., pp. 14-15.

53. A. RONCHEY, *Accadde in Italia (1968-1977)*, Garzanti, Milano 1977-1978, p. 6.



olento “vogliamo una rivoluzione distruttiva”. È questo, dal mio personale punto di vista, che rappresenta il '68; è questa la *partecipazione*, che non è semplicisticamente riducibile a *mobilitazione*, della società italiana agli avvenimenti del '68<sup>54</sup>.

#### 4. Qualche annotazione conclusiva

Nel giungere ad un pensiero conclusivo vorrei riprendere il titolo di questo diciannovesimo Corso dei Simposi Rosminiani: *Il '68: una rivoluzione dimenticata o da dimenticare?* Direi, innanzitutto, né dimenticata, perché *deve* «riecheggiare in noi l'impegno, lo sforzo e il sacrificio di coloro che hanno partecipato, e non si sono semplicemente mobilitati, per la difesa di principi e istanze solidaristiche, a ogni livello: mi piace ricordare, per esempio, il livello ecclesiale delle “comunità di base” – fra le quali la comunità dell'Isolotto di Firenze – contro quell'idea di cristianesimo borghese «di cui J. B. Metz auspicherà il superamento addirittura negli anni '80»<sup>55</sup>.

Né, senz'altro, si tratta di un momento storico da dimenticare. Perché dimenticare significherebbe sconfessare una parte di esperienza umana e giuridica; significherebbe anestetizzare quei pungoli – richiamati nella prolusione inaugurale – della povertà, della politica e dell'autenticità che rimangono conficcati nel nostro corpo e nella nostra mente e che devono rimanere tali, osservava il card. Carlo Maria Martini in uno scritto apparso nel 1999 su *Aggiornamenti sociali*<sup>56</sup>, per «consentirci di abitare con maggiore consapevolezza il tempo della crisi»<sup>57</sup>. Un tempo di crisi, aggiungo a mo' di provocazione, che probabilmente stiamo già ampiamente vivendo ma del quale non ci rendiamo conto in quanto vittime di una violenta “anestesia 4.0” dell'indifferenza, dell'egoismo e dell'avarizia.

Il '68, allora, è un tempo né dimenticato né da dimenticare. Ma, dall'angolo di osservazione dello storico del diritto, da analizzare quale evento di grande portata sociologica, politica, antropologica, ecclesiale, teologica e legislativa – per mezzo di un'operazione di comprensione scevra da ideologismi e ideologie politico-partitiche – utilizzando i paradigmi del *Diritto*, del *giurista* e della *cultura giuridica*<sup>58</sup>: tre colonne portanti per una società che non deve mai abdicare il suo ruolo di promotrice di «carità intellettuale»<sup>59</sup>.

---

54. Sulla differenza fra “partecipazione” e “mobilitazione” si veda G. LORIZIO, *Sessantotto teologico ed ecclesiale*, in “Orientamenti Pastoralisti”, 6 (2018), pp. 42-52, in part. pp. 48-49.

55. *Ivi*, p. 48.

56. C. M. MARTINI, *Imparare dal passato una maggiore pazienza storica. Una riflessione sul Sessantotto*, in “Aggiornamenti sociali”, 1 (1999), pp. 85-87.

57. G. LORIZIO, *Sessantotto teologico ed ecclesiale*, cit., p. 50.

58. Con riferimento alla “cultura giuridica”, ancorché declinata dal punto di vista della scienza canonistica degli anni Trenta e Quaranta del Novecento, si consenta il rinvio a M. NACCI, *Storia del diritto e cultura giuridica. La scienza canonistica del Novecento*, Aracne, Roma 2017.

59. È lo stesso Antonio Rosmini a parlare di carità intellettuale, nel capitolo XIV (parte IX) delle *Costituzioni dell'Istituto della Carità*, allorché afferma che «poiché la carità è via alla verità e sua pienezza, la Società che prende il nome dalla carità deve custodire in modo preclaro, contemplare e indagare la verità, ed essere ottima e instancabile promotrice della cognizione della verità fra gli uomini. Da qui deriva il genere di carità che abbiamo chiamato intellettuale, il quale tende immediatamente a illuminare e arricchire di cognizioni l'intelletto umano» (Istituto di Studi Filosofici - Centro Internazionale di Studi Rosminiani (edd.), *Opere edite ed inedite di Antonio Rosmini*, 50, A. ROSMINI, *Costituzioni dell'Istituto della Carità*, a cura di D. Sartori, Città Nuova, Roma 1996, n. 799, pp. 620-621).